REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai seguenti Magistrati:

dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;

dr. Paola De Nisco, Consigliere;

dr. Vito Savino, Consigliere rel.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 578/26 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2026, promossa

DA

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ancona (c.f. 800178850423), *ope legis* rappresenta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;

reclamante

CONTRO

[redacted] rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Antionio Seclì;

reclamato

avente ad **oggetto**: reclamo avverso la sentenza che ha omologato il concordato minore.

conclusioni:

reclamante: "*Voglia l'adita Corte di Appello di Ancona: in accoglimento del reclamo ed in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'istanza di omologazione della proposta di concordato minore avanzata da* [redacted]

reclamato: "*rigettare il reclamo avversario, siccome del tutto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di omologa del concordato minore del Sig.* [redacted]. *Con vittoria di spese e compenso professionale*";

MOTIVI DELLA DECISIONE

In accoglimento del ricorso formulato [redacted] il Tribunale di Ancona ha dichiarato l'omologazione del concordato minore del ricorrente, ora reclamato, ed ha assunto le consequenziali determinazioni.

L'Agenzia delle Entrate ha formulato tempestivo reclamo affidato a tre motivi, di seguito esaminati.

Nel contestare i motivi di gravame, [redacted] ha speso argomenti difensivi sostanzialmente aderenti al percorso motivazionale della sentenza impugnata.

Con atto depositato in data 9.10.2026, il Procuratore Generale ha formulato motivate conclusioni nel senso del rigetto del reclamo.

*****

I.Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di rilevare la sussistenza del profilo di inammissibilità della domanda di concordato preventivo tipizzato dalla norma d cui all'art. 77 CCII e consistente nell'avvenuto compimento di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Con più precisione, la difesa reclamante deduce che:

- [redacted] non ha pagato alcuna imposta a far tempo dal 2010;
- la provvista finanziaria da destinare al soddisfacimento delle obbligazioni erariali è stata impiegata per il pagamento di crediti chirografari o assistiti da privilegio di grado inferiore;
- [redacted] ha stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto di un'abitazione nel 2020.

Il motivo è infondato.

In consapevole dissenso con l'orientamento della giurisprudenza di merito richiamato dalla difesa reclamante, vi è che il mancato adempimento delle obbligazioni, anche se persistente nel tempo, si configura pur sempre come una condotta neutra (sebbene sanzionata dalla debenza degli

interessi), all'evidenza priva di connotati fraudolenti e che, comunque, non svilisce l'originaria garanzia patrimoniale cui è correlata l'aspettativa di soddisfacimento del creditore.

La dimensione temporale dell'inadempimento, ossia la circostanza della sistematica evasione delle imposte, si configura, nel caso di specie, come accadimento neutro e del pari privo di consistenza decettiva, laddove si consideri che l'Agenzia delle Entrate ha sempre avuto contezza di tale inadempimento ed è stata in grado, pertanto, di assumere (evidentemente con scarsa efficacia) le determinazioni conseguenziali.

In ordine al secondo profilo, occorre osservare che il pagamento preferenziale e lesivo della *par condicio creditorum*, si risolve in un atto fraudolento qualora compiuto a seguito dell'instaurazione della procedura concorsuale (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 28574 del 28/10/2025 e Sentenza della Corte di Cassazione n. 3324 del 19/02/2016) mentre, ponendo *a latere* il caso in cui il debitore sia un imprenditore suscettibile di essere sottoposto a liquidazione giudiziale (ipotesi che non ricorre nel caso di specie), l'adempimento del debito scaduto eseguito in epoca pregressa alla pendenza della procedura concorsuale è un atto legittimo e tampoco suscettibile di dichiarazione di inefficacia relativa all'esito della proposizione di revocatoria ordinaria, giusto il disposto di cui al terzo comma dell'art. 2901 c.c.

Al di là di tali considerazioni ed in via dirimente, occorre osservare che la lamentata circostanza dell'avvenuto pagamento di debiti già scaduti, ulteriori rispetto alla sopportazione delle spese necessarie per la sopravvivenza dignitosa, nonché chirografari o assistiti da privilegio di grado inferiore rispetto alla complessiva pretesa creditoria, si risolve in un assunto gratuito, ovvero sprovvisto di sostegno probatorio.

In ordine al terzo profilo, va rilevato, in via astratta e generale, che l'avvenuta stipulazione di un contratto di mutuo da parte di chi sia già indebitato, lungi da configurarsi come un atto fraudolento lesivo dell'originaria consistenza della garanzia patrimoniale, può al più essere stigmatizzato quale condotta non oculata che acuisce il sovraindebitamento.

Ciò, tuttavia, investe il piano della meritevolezza, ossia un profilo che, come correttamente osservato dal Tribunale di Ancona, non costituisce requisito di accesso al concordato minore.

Nel caso di specie, peraltro, l'acquisto del piccolo bene immobile si configura come scelta oculata o, comunque, non lesiva per i creditori atteso che, come evidenziato dall'OCC, l'importo della

rata mensile del mutuo, pari a circa 430,00 euro, è inferire al canone mensile di locazione originariamente sopportato da [redacted] (o che, comunque, dovrebbe sopportare e che l'OCC ha stimato in euro 500,00).

II. Con il secondo motivo, la difesa reclamante lamenta che il Tribunale di Ancona ha compiuto "*errata valutazione del materiale probatorio con riferimento alle ragioni della crisi*" e, con più precisione, che ha omesso di considerare che, qualora il sovraindebitamento derivi dall'incapacità dell'impresa di generare flussi finanziari idonei al regolare soddisfacimento delle obbligazioni erariali, non è consentito l'accesso alla procedura concorsuale del concordato minore.

Il motivo è infondato.

E' sufficiente osservare che la doglianza si risolve nell'invocazione di un presupposto di inammissibilità privo di ogni addentellato normativo, ossia non contemplato dalla norma di cui all'art. 77 CCII.

III. Con il terzo motivo, la difesa appellante lamenta che la proposta concordataria è stata omologata pur in carenza di adeguata valutazione del valore del bene immobile integrante l'attivo del debitore e che, dunque, non è condivisile, o comunque non adeguatamente provato, l'assunto secondo cui la proposta concordataria costituirebbe una prospettiva più vantaggiosa rispetto alla liquidazione giudiziale, sia essa individuale o concordataria.

Il motivo è infondato.

Come emerge dall'esame della relazione particolareggiata dell'OCC del 29.11.2025 e della documentazione allegata, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, l'OCC ha sostanzialmente stimato il valore del bene immobile in misura corrispondente al prezzo di acquisto.

Trattasi di valutazione razionale, e comunque non contraddetta da elementi probatori di segno contrario, in ragione della stretta contiguità temporale tra l'acquisto dell'immobile e l'omologazione del concordato minore, ciò che rende inverosimile, anche valorizzando il criterio conoscitivo di cui al secondo comma dell'art. 115 c.p.c., che il bene abbia conosciuto un aumento significativo del valore di mercato e che, dunque, dalla vendita giudiziale (che, come noto, avviene sistematicamente ad un prezzo di aggiudicazione inferiore al valore di mercato) possa ricavarsi una somma di denaro da ripartire tra i creditori concorsuali all'esito dell'integrale

soddisfacimento del mutuante assistito da ipoteca (titolare, pertanto, una pretesa creditoria comprensiva non solo della somma mutuata ma anche degli interessi corrispettivi).

Tale assunto, affermato dall'OCC alla pagina 18 della relazione, si palesa ancor più persuasivo laddove si consideri che, a fronte del prezzo di euro 50.000.00, la somma mutuata è pari ad euro 70.000,00 e che, dunque, di sola sorte, il debitore deve restituire un importo maggiore del prezzo di acquisto.

IV. L'infondatezza dei tre motivi conduce al rigetto del reclamo e all'integrale conferma della sentenza impugnata.

V. La circostanza che [redacted] non abbia pagato le imposte per un lunghissimo periodo, sebbene inidonea a precludere l'accesso al concordato minore, come sopra osservato, induce quantomeno all'integrale compensazione delle spese del grado.

L'esito del reclamo evidenza di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:

- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte reclamante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002;
- manda la cancelleria per le comunicazioni, notificazioni e gli altri adempimenti di competenza.

Ancona, 14.10.2026

Il Presidente

Dott.ssa Annalisa Gianfelice

Il Consigliere est.

Dott. Vito Savino